

ORIGINALE



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 80
in data 05.10.2016

OGGETTO

Esame ed approvazione Convenzione tra il Comune ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata.

L'anno **duemilasedici** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **18.00** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

		Presenti	Assenti
Rossetto Moreno	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Biasi Graziano	Vicesindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bovo Katia	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaniol Lucio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Sig. **Ferrari dr. Giorgio** Segretario comunale.

Il Sig. **Rossetto Moreno** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, ha introdotto modificazioni al D.P.R. 445/2000, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolar modo:
 - o alla lettera a) (modifica l'art. 40) - 1 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47.;"
 - o alla lettera a) prevede che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
 - o alla lettera c) (modifica l'art. 43) – 1 "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";
- l'art. 43 del DPR 445/2000, prevede :
 - al comma 2 che "Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal D. L.vo 135/1999, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione precedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
 - al comma 4 che "Al fine di procedere l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

Vista la nota dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, prot. n. 43 del 16.09.2016, pervenuta il 17.09.2016 nostro prot. n. 11631, con la quale viene chiesto di consentire l'accesso on-line alla banca dati anagrafica per consultazione della medesima, al fine di snellire le procedure e non impegnare più il personale comunale nell'esecuzione di accertamenti anagrafici chiesti da amministrazioni esterne;

Sentita al riguardo la software-house Apsystems S.r.l., fornitrice dei sistemi informatici con cui viene gestita la banca dati anagrafica comunale, che ha confermato la fattibilità del collegamento richiesto;

Preso atto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiani in data 1 settembre 2016 pervenuto con nota in data 17.09.2016, nostro prot. 11631, depositato agli atti, ha aderito allo schema di convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata comunale;

Visto che questa convenzione, allegato A al presente provvedimento, porterà beneficio all'ufficio anagrafe comunale poiché c'è l'impegno da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso di non richiedere più al Comune dati di cittadini desumibili attraverso l'accesso diretto alla banca dati anagrafica;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal 'competente responsabile del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la convenzione, allegato A al presente provvedimento, tra questo Comune e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso per l'accesso diretto in consultazione alla banca dati anagrafica comunale, nella versione allegata al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco, quale Ufficiale di Governo titolare delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe, alla sottoscrizione della convenzione allegata;
- 3) di dare atto che a tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto provvederà il Responsabile di P.O. – Area n. 3;
- 4) di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ED IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TREVISO PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

Con la presente scrittura privata di convenzione da valere ad ogni effetto di legge

tra

Il COMUNE DI di seguito denominato anche "Comune", con sede in (TV) in via/piazza n. , C.F.: - P.IVA: rappresentato da nato a il nella qualità di Sindaco e legale rappresentante, legittimato a stipulare, quale ufficiale di governo, in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e

Il COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TREVISO, di seguito denominato anche "Comando", con sede in Treviso, via Cornarotta n. 24, rappresentato dal, nato a il in qualità di Comandante Provinciale del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso,

PREMESSO

- che il Comando Carabinieri ha concordato con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;
- che l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *"le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine"*;
- che l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
- che l'art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dispone:
 - 1. *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.*
 - 2. *Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*
 - 3. *Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto*";
- che in base all'art. 58, comma 2, del medesimo decreto *"ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti*

informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse

- amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";*
- l'art. 54 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 53.;"*
- che l'Amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione online dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;*
- che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;*
- che l'art. 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;*
- che, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è deciso di aderire all'iniziativa de quo, approvando lo schema della presente convenzione, allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;*

CIO' PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte di militari appartenenti al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuitigli dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza il Comando ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, senza alcun onere a carico dell'Arma dei Carabinieri.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il COMUNE.
3. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune nomina il Comando Responsabile esterno del trattamento dei dati.

4. Il Responsabile esterno del trattamento avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.
5. Il Comando si impegna a tenere un elenco dei nominativi abilitati all'interrogazione della banca dati e ad informare tali incaricati sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune, sulle responsabilità connesse e su quanto stabilito dalla presente convenzione.
6. Le parti convengono di assegnare al Comando l'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente ad ogni operatore incaricato ai sensi del comma 5 del presente articolo ed individuato dal Comandante in seno agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in organico al Comando stesso.
7. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione il Comando si impegna a redigere l'atto di nomina di cui al comma 5 del presente articolo. L'atto di nomina degli incaricati costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.
8. Per gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare il Comando di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del proprio Comandante di reparto.
5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Comando si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3 – Ambito oggettivo dell'accesso.

1. Le parti si danno atto che il Comando è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe, ed in particolare ai dati relativi a:
 - a) residenza;
 - b) residenza –AIRE;
 - c) cittadinanza;
 - d) carta di identità (cartellino anagrafico);
 - e) codice fiscale;
 - f) famiglia anagrafica;
 - g) famiglia anagrafica con relazioni e/o vincoli;
 - h) nascita;
 - i) stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza).
2. Il Comando si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il Comando prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe (divieto di back-up).

Art. 4 – Misure di sicurezza.

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante di Reparto, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
3. In conformità alle "Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Comando prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 5 – Responsabilità.

1. Il Comando esonerà il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Comando, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 6 - Durata.

2. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 7 – Risoluzione.

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per il sopravvenire di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 8 – Foro competente.

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il foro di Treviso.

Art. 9 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 10 – Disposizioni fiscali.

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al D.P.R.. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo _____, data _____

per il Comune di

Per il Comando Carabinieri di

Il Sindaco


Il Comandante

PARERI

(art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Parere in ordine alla regolarità **TECNICA: FAVOREVOLE**.

Lì 27.09.2016



Il Responsabile dell'Unità Operativa

Sandra Fedrigo

Parere in ordine alla regolarità **CONTABILE: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato

lì _____

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo come segue:

IL PRESIDENTE

Rossetto Moreno

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale è stata trasmessa ai capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22 OTT. 2016 dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Funzionario incaricato

Lorenzon Ivana

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

Il Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale depositato in Ufficio Segreteria.

Il Funzionario incaricato

Lì _____
